## I CONSIGLI DELL'ESPERTO

## LE ATTREZZATURE ED IL RICOVERO DEGLI ANIMALI QUESTO IL TRATTAMENTO FISCALE PER LE ASD

di SALVO SPINELLA

I tema affrontato riguarda quei settori come l'equitazione, la cinofilia ecc. dove l'attività sportiva dilettantistica viene svolta necessariamente in simbiosi con altro essere vivente come un cavallo un cane ecc. Per comprendere il trattamento fiscale dei corrispettivi pagati alle associazioni sportive dilettantistiche dai propri soci o tesserati del medesimo organismo sportivo (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata), per Le prestazioni relative alla custodia delle attrezzature e dei beni o al ricovero degli animali, utilizzati per la pratica dello sport dilettantistico, bisogna fare riferimento all'articolo 148 comma 3 del TUIR e all'articolo 4 comma 4 del DPR 633/72. Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede un regime agevolativo in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione, ai fini IRES, delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, "nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

L'articolo 4 comma 4 del DPR 633/72 prevede che non si considerano svolte nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni sportive dilettantistiche, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Quindi la decommercializzazione è subordinata, fra l'altro, al requisito che l'attività sia resa in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente. Naturalmente la valutazione va fatta caso per caso verificando il rapporto esistente in concreto tra l'associazione sportiva dilettantistica e l'associato/socio o il tesserato. Le prestazioni di custodia delle attrezzature e dei beni o di ricovero degli animali (ad esempio i cavalli) affidati all'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dai soci o dai tesserati, possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali della stessa associazione sportiva dilettantistica se siano connaturate ed essenziali all'attività principale svolta da tali enti.

Per questo occorre verificare se le citate prestazioni, per contenuto, termini e modalità di effettuazione, siano necessari e funzionali per consentire all'associato/socio o al tesserato l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica e non siano un un mero espediente per ottenere vantaggi fiscali.

importante, Risulta per l'Agenzia delle Entrate, verificare. anche che le attrezzature e i beni custoditi nonché gli animali ricoverati siano identificati come idonei alla pratica sportiva dilettantistica in base ai parametri definiti dalla federazione sportiva nazionale e dalla disciplina sportiva associata cui l'associazione o società sportiva dilettantistica è affiliata ovvero, nel caso di associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro affiliate ad



Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercia lista. Fa parte della Giunta esecutiva dello CSAIn con responsabilità di tesoriere. Fra gli altri incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria

enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, l'identificazione potrà avvenire in ogni caso sulla base dei parametri stabiliti da federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora recepiti dagli enti di promozione affilianti. Nel caso degli sport equestri, per esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) sono regolarmente tesserati ad essa, mentre lo CSAIn si è dotato di un registro dei cavalli utilizzati dai propri tesserati. Qualora. dunque, la custodia riguardi attrezzature o beni (o il ricovero animali) che siano oggetto di univoca identificazione potrà riconoscersi il vincolo della diretta attuazione di tali attività con gli scopi istituzionali dell'associazione sportiva dilettantistica, sempre che, ovviamente, tale identificazione si accompagni all'effettivo utilizzo dell'attrezzatura, del bene o dell'animale nella pratica sportiva dilettantistica e la prestazione di custodia o ricovero sia coerente, per le modalità con cui viene resa, con tali finalità. In conclusione ove ricorrano le condizioni testé descritte, ai corrispettivi pagati per Le prestazioni relative alla custodia delle attrezzature e dei beni o al ricovero degli animali, utilizzati per la pratica dello sport dilettantistico, essendo decommercializzati, non si applica l'IVA, l'IRES e l'IRAP. Da ultimo si ricorda che l'articolo 90, comma 1, della legge n.289 del 2002, ha disposto che "Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro"•